



ATS BACINO DI PESCA 10 VALLECAMONICA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NEL LAGO DI LOVA (BORNO)

Art. 1 Costi dei permessi di pesca

- L'attività di pesca nel lago di Lova può essere esercitata solo se in possesso sia della "licenza di pesca regionale nelle acque interne di tipo B", sia del Libretto cartaceo/digitale annuale o del permesso giornaliero.
- Per i possessori di Libretto cartaceo o digitale annuale ATS BACINO DI PESCA 10 VALLECAMONICA nel lago di Lova è possibile praticare **GRATIS SOLO LA PESCA NO KILL** (prendi e rilascia); in ogni caso la giornata dovrà essere segnata sul libretto prima di iniziare la pesca.

PER CHI NON POSSIEDE IL LIBRETTO CARTACEO O DIGITALE ANNUALE è necessario acquistare un permesso giornaliero di pesca (acquistabile nei punti vendita autorizzati o sull'applicazione digitale Hooking)

- Il costo del permesso giornaliero è di € 15,00. Il permesso consente l'attività di pesca nel lago di Lova per una sola giornata con un massimo di 4 catture totali (trota fario o salmerini).
- Raggiunto il numero massimo di 4 capi è **obbligatorio cessare l'attività di pesca**, non è consentito continuare la pesca anche se si provvede a rilasciare i capi catturati.
- È consentito l'acquisto di un solo permesso giornaliero per ogni pescatore.

Art. 2 Periodi, orari di divieto e disposizioni generali

- a) La pesca è consentita dall'ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre. Tale periodo può subire variazioni (ritardo dell'apertura) in attesa del completo scioglimento del ghiaccio presente sulla superficie del lago.
- b) La pesca durante il periodo di apertura, è consentita da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.
- c) La pesca è consentita solamente sulla riva costituita dal prato, delimitata da un lato dal torrente che affluisce al lago e dall'altro lato dalla rete posta in prossimità della struttura del bacino. Pertanto è fatto divieto di pesca su tutto il lato costituito dall'argine artificiale e dalla struttura stessa. **(ATTENZIONE: viene intesa zona non autorizzata alla pesca già oltrepassato il ruscello).**

- d) La pesca alla sanguinerola è consentita per un quantitativo massimo di 3 etti giornalieri.
- e) Qualora durante la regolare azione di pesca venga accidentalmente catturato un **Temolo**, si ricorda che per questa specie vige il **divieto di trattenimento** pertanto è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di **liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua**. In caso sia necessario manipolare l'animale, è obbligatorio bagnare accuratamente le mani e prestare la massima attenzione per arrecare il minor danno possibile. Nel caso di ingoio dell'esca, è obbligatorio recidere la lenza ad una distanza di 5 cm dal muso.
- f) Non è autorizzata la pesca da natante ed il suo uso stesso.
- g) La pesca può essere esercitata con l'utilizzo di una sola canna, con o senza mulinello, per ogni Pescatore. Pertanto è vietato utilizzare contemporaneamente più di una canna.
- h) È vietato l'utilizzo di larva della mosca carnaria.
- i) È vietata qualsiasi forma di pasturazione.
- j) È vietato lasciare attrezzi di pesca incustoditi in fase attiva.

Art. 3 Vigilanza, accertamento delle violazioni ed irrogazioni sanzioni

- a) A ogni controllo, se espressamente richiesto dagli organi di Vigilanza, è fatto obbligo presentare tutta la documentazione prevista dal regolamento.
- b) L'esercizio della pesca in queste acque è disciplinato dalle norme di questo Regolamento, oltre che a quelle contenute nel regolamento Regionale.
- c) **Se le condizioni del lago si rivelassero eccessivamente sfavorevoli per la fauna ittica presente (livelli troppo bassi di acqua all'interno del bacino) potrebbe essere necessario un temporaneo fermo pesca.**

N.B. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni normative regionali vigenti in materia di pesca.